



**BANDO DI CONCORSO**

**DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

**a.a. 2021-2022**

## **Sommario**

Premessa

Art. 1 - Numero di borse di studio disponibili

Art. 2 - Condizioni generali di partecipazione al Concorso

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nella graduatoria delle borse di studio

- 3.1 Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno
- 3.2 Requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo
- 3.3 Requisiti relativi alla condizione economica
  - 3.3.1 Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente e di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario)
  - 3.3.2 Nucleo Familiare
  - 3.3.3 Studente Indipendente
  - 3.3.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera

Art. 4 – Benefici e importi delle borse di studio

- 4.1 Integrazione per mobilità internazionale e/o stage

Art. 5 - Procedura per la formazione della graduatoria

Art. 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda di borsa di studio

Art. 7 - Pubblicazione della graduatoria ed eventuale presentazione di ricorsi

Art. 8 - Rinnovo delle borse di studio, modalità di pagamento, revoche

Art. 9 - Incompatibilità e decadenza

Art. 10 – Trasferimenti

Art. 11 - Accertamento delle condizioni economiche

Art. 12 - Informativa sull'uso dei dati personali e sensibili e diritti del dichiarante

Art. 13 Altre informazioni importanti

Definizioni

## **Premessa**

Il presente bando riguarda i benefici diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti e disciplinati dal D.P.C.M.9 aprile 2001 n 390, dalla Legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004 n. 33 e dalla DGR Lombardia del 21/06/2021 n° XI/4906.

## **Art. 1 Numero di borse di studio disponibili**

Le borse di studio messe a concorso destinate agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea o ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Humanitas University saranno erogate nel numero massimo possibile in relazione ai fondi messi a disposizione dalla regione Lombardia.

In caso di disponibilità di fondi aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dalla DGR n° XI/4906 del 21/06/2021 che potrebbero essere successivamente assegnati dalla Regione Lombardia o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - i benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria.

## **Art. 2 Condizioni generali di partecipazione al Concorso**

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere per la prima volta ad un regolare anno di Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico o Dottorato di Ricerca.

Gli studenti, nell'anno accademico 2021/2022, **non devono**:

- essere in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio o assegno di ricerca erogati da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'anno accademico 2021/2022:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuano un passaggio di Corso di Laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

### **Art. 3 Requisiti per l'inserimento nella graduatoria delle borse di studio**

Per essere ammessi alla graduatoria i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2021/2022 alla data del 10 novembre 2021 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

#### **3.1 Requisiti di merito per gli studenti iscritti al primo anno**

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del Corso di Laurea in **Infermieristica e Fisioterapia** devono aver conseguito il diploma di maturità con **voto non inferiore a 80/100 e risultare regolarmente iscritti.**

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in **Medicina e Chirurgia** in lingua inglese, ivi incluso Il corso di laurea MEDTEC in Medicina e Ingegneria Biomedica, devono aver conseguito il diploma di maturità con **voto non inferiore a 90/100 e risultare regolarmente iscritti.**

Il merito sarà valutato anche ex-post ed è determinato secondo quanto indicato all'articolo 8 del presente bando.

**Non sono previsti requisiti di merito d'ingresso** per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del **Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche** o ad un **Dottorato di Ricerca**, per i quali si applicano solamente i requisiti relativi alle condizioni economiche di cui sotto.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero verrà effettuata la conversione della votazione di diploma, qualora non espressa in 100mi, con l'applicazione di scale di equivalenza suggerite dal MUR e dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche – CIMEA. Sarà comunque necessario fornire la Dichiarazione di Valore titolo di studio estero.

#### **3.2 Requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo**

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022.

<b>CORSI DI LAUREA IN CHIRURGIA MEDICINA E</b>	<b>CFU RICHIESTI</b>
Beneficio per il 1° anno	Unicamente secondo i requisiti di reddito
Beneficio per il 2° anno	44, da conseguirsi entro il 10 agosto dell'anno accademico del 1° anno di corso
Beneficio per il 3° anno	86, da conseguirsi entro il 10 agosto dell'anno accademico del 2° anno di corso
Beneficio per 4° anno	162, da conseguirsi entro il 10 agosto dell'anno accademico del 3° anno di corso
Beneficio per il 5° anno	219, da conseguirsi entro il quarto anno entro il 10 agosto dell'anno accademico del 4° anno di corso
Beneficio per il 6° anno	261, da conseguirsi entro il 10 agosto dell'anno accademico del 5° anno di corso
<b>PROFESSIONI SANITARIE</b>	
Beneficio per il 1° anno	Unicamente secondo i requisiti di reddito
Beneficio per il 2° anno	44, da conseguirsi entro il 10 agosto del 1° anno di corso ad eccezione dell'esame di tirocinio che potrà essere superato entro il mese di ottobre
Beneficio per il 3° anno	100, da conseguirsi entro il 10 agosto del 2° anno di corso ad eccezione dell'esame di tirocinio che potrà essere superato entro il mese di ottobre
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE</b>	
Beneficio per il 2° anno – iscrizione <i>full time</i>	35, da conseguirsi entro il termine del 1° anno
Beneficio per il 2° anno (2° semestre del 1° anno) – iscrizione <i>part-time</i>	17, da conseguirsi entro il termine del 1° anno

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito che potranno discostarsi fino ad un massimo del 40% rispetto quanto sopra definito. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

### **3.3 Requisiti relativi alle condizioni economiche**

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione per prestazioni economiche universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste al D.P.C.M N. 159 del 5 dicembre 2013 e D.M. 7 novembre 2014.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore della situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza). Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica (I.S.E.E.) verranno considerate le seguenti situazioni particolari, per la determinazione dell'indicatore I.S.E.E. per il diritto allo studio universitario:

- I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad eccezione dei casi specificati all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159.
- Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M 5 dicembre 2013, N.159 e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del D.P.C.M del 5 dicembre 2013, n. 159.
- In caso non altrimenti valutabile, il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2020, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

#### **3.3.1 Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente e di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. e I.S.P.E.)**

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale per l'anno 2021, con riferimento al nucleo familiare:

- un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario non superiore a € 50.000 (corrispondente a I.S.P./scala di equivalenza, parametri rilevabili dall'attestazione I.S.E.E.);
- un Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario non superiore a € 23.000.

#### **3.3.2 Nucleo familiare**

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis. In

particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico anche se non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale. In mancanza di tale assegno, dal genitore con cui risiede lo studente;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento preadottivo ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

### **3.3.3 Studente indipendente**

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente, risultante da certificazione anagrafica, sarà integrato con quello del nucleo familiare come sopra definito.

### **3.3.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera**

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

#### **Art. 4 Benefici e importi delle borse di studio**

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito precedentemente elencati sono ritenuti idonei per l'assegnazione della borsa di studio. In base a quanto stabilito all'art. 1 del presente Bando, gli studenti possono risultare:

- idonei beneficiari, ovvero esenti dal versamento dei contributi universitari e che usufruiscono di borsa di studio;
- idonei non beneficiari, ovvero esenti dal versamento dei contributi universitari ma non assegnatari di borsa di studio.

L'importo della borsa di studio è differenziato in base alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. (I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) del nucleo familiare ed alla diversa provenienza geografica dello studente.

#### **Fasce di reddito**

1° Fascia	I.S.E.E. per il Diritto allo Studio Universitario	da € 0,00 a € 14.420,31
2° Fascia	I.S.E.E. per il Diritto allo Studio Universitario	da € 14.420,32 a € 17.709,34
3° Fascia	I.S.E.E. per il Diritto allo Studio Universitario	da € 17.709,35 a € 23.000

#### **Provenienza geografica**

- studente in sede: residente nel comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett. b); residente in un comune situato in aree circostanti la sede del corso dalle quali si impieghi, con mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- studente pendolare: residente in un comune diverso da quelli di cui al punto precedente, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede del corso frequentato impiegando, con mezzi pubblici, un lasso temporale compreso tra 61 e 90 minuti;
- studente fuori sede: residente in un comune dal quale non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato con tempo di percorrenza, con mezzi pubblici, pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prende alloggio, a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per un periodo non inferiore a 4 mesi. Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 15 ottobre 2021. In carenza di tale condizione gli studenti saranno



considerati "pendolari".

L'importo della borsa di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

- **studente in sede:**
  - 1° fascia reddituale: € 2.719,00
  - 2° fascia reddituale: € 2.256,00
  - 3° fascia reddituale: € 1.932,00
- **studente pendolare:**
  - 1° fascia reddituale: € 2.925,00
  - 2° fascia reddituale: € 2.460,00
  - 3° fascia reddituale: € 2.133,00
- **studente fuori sede:**
  - 1° fascia reddituale: € 5.278,00
  - 2° fascia reddituale: € 4.692,00
  - 3° fascia reddituale: € 4.129,00

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.821,00 per studenti considerati in sede, di € 4.014,00 per studenti considerati pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

**Gli importi previsti per ciascuna tipologia di borsa di studio si intendono dimezzati qualora lo studente idoneo e beneficiario usufruisca di un'iscrizione *part time* nell'a.a. 2021/2022.**

#### **4.1 Integrazione per mobilità internazionale e/o stage**

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di

dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo.

Dall'importo dell'integrazione erogata dal soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

#### **Art. 5 Procedura per la formazione della graduatoria**

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso viene formulata in base all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E.U.) del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 23.000 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$1 - \left[ \frac{\text{I.S.E.E.U. studente}}{23.000} \right] \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente con voto di diploma di maturità superiore e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti in una delle graduatorie di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

#### **Art. 6 Termini e modalità per la presentazione della domanda di borsa di studio**

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo, reperibile sul portale web dell'Università, deve essere presentata entro il **30 ottobre 2021** presso la Segreteria Studenti di Humanitas University, via Rita Levi Montalcini 4, 20072 Pieve Emanuele (MI) o inviata tramite email all'indirizzo [info@hunimed.eu](mailto:info@hunimed.eu).

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- attestazione I.S.E.E. (I.S.E.E. per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario);
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) firmata dal dichiarante;
- copia della carta d'identità/passaporto in corso di validità;
- per gli studenti stranieri: documentazione prevista all'articolo 3 del presente bando al paragrafo denominato "Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti di nazionalità estera";
- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente separati/divorziati;
- per gli studenti invalidi: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica comprovante la percentuale di invalidità;
- per gli studenti indipendenti: documentazione comprovante quanto indicato all'articolo 3 del presente bando al paragrafo denominato "Studente indipendente".

**La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.**

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla sede INPS competente per territorio.

Gli studenti sono tenuti a comunicare a Humanitas University, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

#### **Art. 7 Pubblicazione della graduatoria ed eventuale presentazione di ricorsi**

Humanitas University pubblica la graduatoria **entro il 26 novembre 2021** sul sito web dell'Università.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate a Humanitas University con atto scritto entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva. Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Art. 8 Rinnovo delle borse di studio, modalità di pagamento, revoche**

Le borse di studio vengono assegnate sino alla concorrenza dei fondi disponibili. L'effettivo pagamento delle rate delle borse di studio è effettuato compatibilmente con le regolari rimesse da parte della Regione Lombardia.

L'erogazione della borsa è effettuata in due rate, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di borsa di studio. Tale conto deve essere italiano ed intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Agli studenti beneficiari della borsa di studio la prima rata, pari alla metà dell'importo della borsa, è erogata entro il 31 dicembre 2021, mentre il saldo, indicativamente, entro ottobre 2022, solo se lo studente ha conseguito entro il 10 agosto 2022 i crediti stabiliti per il mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo indicati nella Tabella 1 all'art. 3.2 del presente bando

In caso di mancato raggiungimento, entro il 10 agosto 2022, dei crediti minimi previsti per il pagamento del saldo della borsa di studio, lo studente idoneo beneficiario non ha diritto alla seconda rata della Borsa di Studio ma mantiene, come beneficiario parziale, la prima rata.

La borsa di studio è revocata agli studenti che entro il 30 novembre 2022 non abbiano conseguito i crediti specificati nella Tabella 1.

Qualora i crediti minimi non vengano ottenuti entro il 30 novembre 2022, sia gli studenti idonei beneficiari che gli studenti idonei non beneficiari perdono l'esenzione dal versamento dei contributi universitari.

Per il rispetto delle scadenze sopra indicate è possibile utilizzare un "bonus" secondo quanto stabilito nella Tabella 2:

<b>Anno di corso</b>	<b>Bonus massimo utilizzabile</b>
<b>Tutti i Corsi di Laurea</b>	
1° anno	nessun bonus
2° anno	5 crediti sui crediti conseguiti nel corso del 1° anno
3° anno	12 crediti - se non già fruito del bonus nell'anno precedente – sui crediti conseguiti nel corso del 2° anno
4° anno	15 crediti - se non già fruito del bonus negli anni precedenti – sui crediti conseguiti nel corso del 3° anno
5° anno	15 crediti - se non già fruito del bonus negli anni precedenti – sui crediti conseguiti nel corso del 4°anno
6° anno	15 crediti - se non già fruito del bonus negli anni precedenti – sui crediti conseguiti nel corso del 5° anno

In caso di revoca, le somme riscosse devono essere restituite. Inoltre, viene meno anche il beneficio dell'esonero tasse e contributi universitari (sia per gli studenti beneficiari sia per gli studenti idonei non beneficiari) e lo studente deve regolare la propria posizione amministrativa versando l'importo richiesto dalla fascia contributiva di appartenenza ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi di Humanitas University. Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

#### **Art. 9 Incompatibilità e decadenza**

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate da Humanitas University o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi dell'art. 12 del

D.P.C.M. 9 aprile 2001, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora:

- lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Humanitas University;
- lo studente non presenti a Humanitas University, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- Humanitas University accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione;
- lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2021/2022.

#### **Art. 10 Trasferimenti**

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico la domanda presentata a Humanitas University viene trasmessa all'Ente dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decade dal beneficio che gli sia stato riconosciuto da Humanitas University (deve perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altre Università a Humanitas University, dopo l'inizio dell'anno accademico, deve chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 5 novembre

2021, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

#### **Art. 11 Accertamento delle condizioni economiche**

Humanitas University, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 10, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71 e dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, ecc.).

A tal fine Humanitas University provvede ad effettuare i suddetti controlli:

- su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del Diritto allo Studio;
- su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarano reddito nullo.

In caso di dichiarazioni non veritiere sono revocati i benefici assegnati e si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dall'art. 10 del decreto legislativo 68/2012 e dall'art. 38 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

È in ogni caso fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

#### **Art. 12 Informativa sull'uso dei dati personali e sensibili e diritti del dichiarante**

I dati personali e sensibili acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- sono raccolti da Humanitas University ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge;
- possono essere scambiati tra enti compresa l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a Humanitas University per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 e art. 13 D.Lgs. 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 2 novembre 2021. Humanitas University è il titolare del trattamento dei dati.

### **Art. 13 Altre informazioni importanti**

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Studenti.

### **Definizioni**

Ai sensi del presente bando si intende:

- per idoneo: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per partecipare al concorso;
- per beneficiario: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito e vincitore della Borsa di Studio;
- per idoneo non beneficiario: studente che sebbene in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per partecipare non risulta vincitore della Borsa di Studio;
- per bonus: n. di crediti utilizzabili dallo studente in aggiunta a quelli sostenuti per soddisfare il requisito minimo di merito previsto dal bando;
- per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che rappresenta la situazione economica del nucleo familiare dello studente in considerazione del reddito, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e della composizione del nucleo familiare;
- per ISPE: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dividendo l'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell'ISEE.